



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

LA REGISTRAZIONE SCRITTA DELLE DECISIONI DEL CDA

Il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) obbliga il consiglio di amministrazione delle società anonime (SA) a registrare le proprie decisioni per iscritto, sia in un verbale, sia in una decisione scritta.

L'obbligo del CdA di registrare le proprie deliberazioni è codificato di cui all'articolo 713 capoverso 3 CO: "Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario". Questa disposizione comporta dei requisiti sia a livello di forma che di contenuto. Evidentemente, laddove il CdA è composto da un unico membro, questa disposizione non si applica (sebbene anche l'unico amministratore registri le proprie deliberazioni in forma scritta, per gli argomenti di responsabilità esposti sotto).

Innanzitutto, a seguito di ogni riunione del CdA, vi è l'obbligo formale di redigere un verbale, che dev'essere firmato (in teoria sia a mano, sia con firma elettronica qualificata), dal presidente del CdA e dal segretario del CdA. Pertanto, per i verbali delle riunioni del CdA è prevista la forma scritta. Incidentalmente, vi sono anche dei riferimenti all'elezione del presidente del CdA (palesamente soltanto se il CdA è composto da più di un membro) nonché alla determinazione di un segretario del CdA (tra l'altro una figura con tratti molto vaghi nel diritto societario svizzero).

In termini di contenuto, invece, la disposizione di cui sopra prescrive l'inclusione non solo delle decisioni adottate dal CdA, ma anche delle relative discussioni intercorse, ovvero gli argomenti sollevati da ogni membro del CdA in merito ai singoli punti all'ordine del giorno, prima di aver votato sulla materia in questione. Va da sé che vanno registrati anche tutti i voti e le astensioni.

Tuttavia, in questo contesto il termine "obbligo" va relativizzato poiché, qualora il CdA non dovesse rispettare detti requisiti formali e di contenuto, non significa che la decisione stessa sia difettiva o persino nulla. Sostanzialmente è valida ogni decisione presa dal CdA con il quorum costitutivo necessario (vale a dire il numero di membri presenti per poter deliberare) e la maggioranza necessaria in ossequio al CO o allo statuto della società. Piuttosto, si tratta di una questione di responsabilità dei membri del CdA: infatti è opportuno che i membri del CdA lascino un *paper trail* delle proprie decisioni (requisito di forma), e soprattutto anche delle discussioni che hanno portato alle decisioni stesse (requisito di sostanza), per poter provare di aver deciso sulla base di informazioni pertinenti e sufficienti e quindi di aver ri-

spettato gli obblighi di diligenza previsti dal CO. In tal modo, i membri del CdA sono ben equipaggiati nel caso in cui dovessero affrontare azioni di responsabilità nei loro confronti (parola chiave: *business judgment rule*).

Inoltre, il CO consente al CdA di prendere le sue decisioni anche tramite "annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore" (art. 713 cpv. 2 CO). Questa disposizione costituisce la base legale per decisioni del CdA in forma meramente scritta (in teoria sia a mano, sia con firma elettronica qualificata), al di fuori di riunioni e pertanto senza che il CdA abbia deliberato (a voce) su una determinata tematica. Visto che le proposte per dette decisioni scritte vengono "girate" tra i membri del CdA per ottenere le loro firme, si parla di decisioni adottate in via circolare. Il quorum costitutivo e la maggioranza necessari sono gli stessi come per le decisioni adottate in via orale, a meno che lo statuto della società non contenga altri dettagli in merito o il CdA non abbia rilasciato delle regole apposite in un regolamento (ad es. delle altre maggioranze o l'ammissibilità della via circolare soltanto per determinati temi di minore importanza o soltanto in caso di urgenza, ecc.).

Infine, va notato che le regole del CO in merito alla registrazione scritta delle decisioni del CdA, si applicano anche per i gerenti delle società a garanzia limitata svizzere (Sagl).

geiser@altenburger.ch